



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 34/GST del 01 aprile 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/ 3/2025 ALESSANDRO DE DOMINICIS - POLISPORTIVA TERMINIO ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visti il preannuncio ed il ricorso proposti dalla società ASD Alessandro De Dominicis, relativi alla gara in epigrafe, rilevato che gli stessi pervenivano alla Segreteria dell'Ufficio GST della Campania oltre il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 147/A della FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva allegato al Comunicato Ufficiale n. 292 FIGC - LND per la Stagione Sportiva 2024/2025, PQM dichiara l'inammissibilità del ricorso rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutte le decisioni relative alla gara. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 30/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/ 3/2025 REAL CASAMALE - ACERRANA 1926

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Acerrana 1926, relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la ripetizione dell'incontro per ripetuti errori tecnici del DDG. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti e richiesta una integrazione di rapporto al DDG rilevato che: ^ a fonte delle numerose doglianze sull'operato del DDG l'unico episodio che può essere valutato da questo giudice è quello relativo alla espulsione, per doppia ammonizione, del calciatore n. 7 della società ASD Acerrana 1926 Sig. Petrella Francesco. Come chiarito dal DDG nel supplemento di rapporto il calciatore sopra citato non abbandonava mail TDG in quanto il DDG al min. 24 del secondo tempo di gioco erroneamente comminava un secondo cartellino giallo al Petrella pensando di averlo già ammonito precedentemente. Capito immediatamente di avere commesso un errore, in quanto il predetto Petrella non era mai stato destinatario fino a quel momento di un cartellino giallo, il, il DDG revocava l'espulsione comminando unicamente l'ammonizione per fallo imprudente; ^ il Sig. Petrella Francesco dalla società ASD Acerrana 1926 non lasciava mai il TDG. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società dalla società ASD Acerrana 1926 e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 30/ 3/2025 MARCELLINO 2006 – LAURINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visti il preannuncio ed il ricorso proposti dalla società ASD Laurino Calcio, relativi alla gara in epigrafe, rilevato che gli stessi pervenivano alla Segreteria dell'Ufficio GST della Campania oltre il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 147/A della FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva allegato al Comunicato Ufficiale n. 292 FIGC - LND per la Stagione Sportiva 2024/2025, PQM dichiara l'inammissibilità del ricorso rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutte le decisioni relative all'incontro. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 08 aprile 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
 - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
 - tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: csat@pec.Indcampania.it

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI ULTIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Si ricorda che, nelle ultime quattro giornate di campionato (regular season), per la proposizione di eventuali ricorsi si dovranno seguire i termini abbreviati. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Comunicato Ufficiale disponibile al seguente link: [\[Comunicato Ufficiale n. 292 - CU n. 147/A FIGC - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI LND\]](#)

Pubblicato in NAPOLI il 01 aprile 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**